

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 19 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 7 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **sette** del mese di **ottobre**, alle ore 14,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Adamo Brigida, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Guitta Michele e Avv. Pugliese Carlo.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Pareri di congruità compensi professionali;
- 2) Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;
- 3) Iscrizione Elenco Avvocati patrocinio a spese dello Stato;
- 4) Iscrizione Elenco Nazionale Difensori d'ufficio;
- 5) Iscrizione Albo Avvocati;
- 6) Tenuta Albo Avvocati - accertamento ipotesi di incompatibilità;
- 7) Cancellazione Albo Avvocati;
- 8) Iscrizione Registro Praticanti Avvocati;
- 9) Nulla-osta trasferimento Registro Praticanti Avvocati;
- 10) Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
- 11) Compiuta pratica;
- 12) Pratica forense;
- 13) Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo;
- 14) Formazione professionale forense;
- 15) Comitato Pari Opportunità;
- 16) Cassa Nazionale di Previdenza Forense;
- 17) Ratifica pagamenti.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno (**RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI**) e il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in ordine all'istanza N. 1906/2021 di prot. del 26/5/2021 – F13 C N. 5/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore della =====.

Il Responsabile del procedimento, Avv. Adamo Brigida, all'esito dell'attività istruttoria espletata, ha comunicato, in data 24.09.2021, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, così come formulata dall'iscritto, rideterminando il totale dei compensi in € =====, oltre spese generali ed accessori di legge, rispetto all'originaria domanda di € =====, oltre spese generali ed accessori di legge. L'Avv. =====, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, nulla ha eccepito, accettando la proposta di liquidazione formulata dal Consigliere delegato.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 1906/2021 del 26/5/2021 – F13 C N. 5/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente =====, per l'attività professionale in materia giudiziale civile espletata, così come di seguito indicata:

===== omissis =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto;

Dato atto che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha presentato controdeduzioni ai motivi ostativi comunicati, accettando la proposta formulata;

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, al grado delle autorità adite, al numero e all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad € =====, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Vista la proposta il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Brigida Adamo, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, così determinato.

===== omissis =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e

della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 1072/2020 G.P., N. 800/2021 G.P., N. 802/2021 G.P., N. 805/2021 G.P., N. 806/2021 G.P., N. 807/2021 G.P., N. 808/2021 G.P., N. 809/2021 G.P., N. 810/2021 G.P., N. 913/2021 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 27/09/2021 dell'Avv. **Amodeo Pasquale Marco**, nato ad Alcamo (TP) il 08/12/1992, iscritto al n. 1000 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 26/09/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Letta l'istanza dell'Avv. Amodeo Pasquale Marco; Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Amodeo Pasquale Marco**, nato ad Alcamo (TP) il 08/12/1992, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 01/10/2021 dell'Avv. **Angelo Antonino**, nato a Erice (TP) il 26/03/1986, iscritto al n. 1001 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 26/09/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Letta l'istanza dell'Avv. Angelo Antonino; Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Angelo Antonino**, nato a Erice (TP) il 26/03/1986, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20/09/2021 dall'Avv. **Grimaudo Daniela**, nata ad Alcamo (TP) il 26/08/1984, per il tramite dell'apposita piattaforma gestionale dedicata, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l'istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell'anno 2020 e che la stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Grimaudo Daniela**, nata ad Alcamo (TP) il 26/08/1984 (GRMDNL84M66A176M), iscritta al N. 883 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/9/2021 dal Dott. =====, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consigliere Segretario riferisce che il =====, con separata nota depositata contestualmente alla domanda di iscrizione, ha dichiarato di essere titolare di due incarichi di collaborazione continuata e coordinativa conferiti rispettivamente da =====.

Con riferimento all'incarico di collaborazione con =====, il richiedente rileva che il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. =====, si è già espresso nel senso di ritenere compatibile l'attività lavorativa del ===== con l'esercizio della professione forense.

Con riferimento all'incarico di collaborazione con ===== omissis =====.

Il Consiglio, letta l'istanza del Dott. ===== ed esaminata la documentazione allegata, preso atto delle risultanze emerse e prima ancora di pronunciarsi sulla istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati del =====, ad unanimità, sospende ogni decisione e invita il richiedente a fornire notizie su una eventuale proroga dell'incarico con =====.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ALBO AVVOCATI ACCERTAMENTO IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ), il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. =====, con nota del 07/09/2021, ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti riguardante l'attività di insegnante di sostegno svolta, confermando di avere ricoperto l'incarico di docente a tempo determinato presso ===== e che detto incarico è cessato in data 30.06.2021. Nel formulare le proprie osservazioni in merito alla compatibilità del predetto incarico con il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, l'Avv. ===== ha richiamato una sentenza della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 21949 del 28 ottobre 2015, con la quale il Supremo Collegio ha stabilito che la novella legislativa – che prevede una incompatibilità dell'esercizio della professione forense con la docenza in scuole elementari, ovvero diverse da quelle previste dall'art. 19 della legge 247/2012 – non si applica, ai sensi dell'art. 65 della stessa legge, agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge 247/2012, per i quali restano ferme le disposizioni precedenti.

Il Consigliere Segretario riferisce inoltre che l'Avv. =====, con nota del 13/09/2021, ha comunicato di avere preso servizio il giorno 9 settembre 2021, presso ===== in qualità di insegnante di scuola primaria.

Il Consiglio, lette le osservazioni presentate dall'Avv. =====, visto il parere del C.N.F. n. 51 del 23.10.2020, ai sensi dell'art. 65 comma 3 della Legge 247/2012, delibera di ritenere compatibile lo svolgimento della professione forense con l'attività di insegnamento nella scuola primaria in quanto iscritta all'Albo degli Avvocati in data ===== 2009.

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ALBO AVVOCATI ACCERTAMENTO IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ), il Consigliere Segretario rende noto che l'Avv. =====, con nota del 23/09/2021, ha comunicato di avere ricevuto e accettato un incarico fino al 30.06.2022 di docenza per il sostegno psicofisico. Al contempo, ha richiesto il "*riconoscimento della compatibilità tra l'incarico di docente di sostegno e la professione forense, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L. 247/2012 ovvero in subordine dichiarare la sospensione dall'iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Trapani*". Il Consiglio, letta la nota dell'Avv. =====, visto il parere del C.N.F. n. 51 del 23.10.2020, ai sensi dell'art. 65 comma 3 della Legge 247/2012, delibera di ritenere compatibile lo svolgimento della professione forense con l'incarico di docente di sostegno in quanto iscritta all'Albo degli Avvocati in data =====2006.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27/9/2021 dall'Avv. **Cannone Girolama**, nata a Erice (TP) il 05/11/1972, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Cannone Girolama è stata iscritta al N. 461 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 29/06/2004;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Cannone Girolama non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Cannone Girolama**, nata a Erice (TP) il 05/11/1972, dall'Albo degli Avvocati.
Avverte l'Avv. Cannone Girolama che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il

Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale avviata nei confronti dell'Avv. =====, a norma dell'art. 17, comma 9°, lett. a) della Legge 247/2012, in esecuzione della delibera del Consiglio del 9 settembre 2021.

Riferisce che il procedimento de quo trae origine dalla accertata irreperibilità dell'Avv. =====al domicilio professionale dichiarato nonché alla residenza agli atti, ragion per cui, essendo la permanenza all'Albo degli Avvocati subordinata al possesso del requisito del domicilio professionale nel circondario del tribunale di competenza, così come prescrive il comma 1, lett. c) dell'art. 17 della Legge n. 247/2012, l'Avv. =====non può mantenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Trapani.

Pertanto, il Consiglio, con delibera del 9 settembre 2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 17 della Legge n. 247/2012, ha provveduto alla formale contestazione all'Avv. =====dell'avvio della procedura di cancellazione per difetto del requisito del domicilio professionale, con invito, ai sensi della normativa professionale vigente, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, eventuali osservazioni che avrebbero potuto interferire sulla decisione che il Consiglio avrebbe dovuto adottare.

Le raccomandate a. r. spedite sia al domicilio professionale conosciuto che alla residenza accertata presso l'ufficio anagrafe del Comune di =====, ove dagli atti d'ufficio risulterebbe residente, sono state entrambe restituite al mittente in quanto il destinatario risulta o sconosciuto o irreperibile.

Inoltre, allo stato, l'Avv. ===== risulta sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense a norma dell'art. 29, comma 6° della Legge 31/12/2012, n. 247, nonché sottoposto a due procedimenti disciplinari dinanzi il Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo.

Pur tuttavia, secondo il costante orientamento del Consiglio nazionale forense, espresso in numerosi pareri in risposta ai quesiti posti dai COA, ma anche dalla giurisprudenza, il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense dell'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012) non trova applicazione nell' ipotesi, tra le altre, di sopravvenuta perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2).

Pertanto, nel caso in esame, l'automatismo del divieto di cancellazione, sancito dal comma 16 dell'art. 17 della legge n. 247/2012 e dall'art. 57 della medesima legge, non opera, ove la permanenza dell'iscrizione contrasti con l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (potere/dovere dell'Ordine di assicurare la idoneità professionale degli iscritti al fine di garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali la professione di avvocato incide). Diversamente argomentando, si potrebbe configurare un'ipotesi di esercizio della professione da parte di un soggetto che non ne ha più titolo, con potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della migliore tutela dei diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati".

A questo punto il Consigliere Segretario, terminata l'esposizione dei fatti, alla luce delle risultanze istruttorie e soprattutto delle rigorose norme di legge, che disciplinano i casi di cancellazione dall'albo professionale, invita i consiglieri a pronunciarsi sulla cancellazione dall'Albo professionale dell'Avv. =====.

Il Consiglio:

Esaminato il fascicolo personale dell'Avv. =====;

Ritenuto che l'Avv. ===== è stato iscritto al n. 624 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 21/04/2008 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 12/05/2008;

Ritenuto che dal 4.2.2019 l'Avv. ===== risulta sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense a norma dell'art. 29, comma 6° della Legge 31/12/2012, n. 247 in quanto non in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo a decorrere dal 2018;

Ritenuto che l'Avv. ===== si trova, allo stato, sottoposto a due procedimenti disciplinari dinanzi il Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo;

Dato atto della accertata irreperibilità dell'Avv. ===== al domicilio professionale dichiarato, nonché alla residenza agli atti, ragion per cui, essendo la permanenza all'Albo degli Avvocati subordinata al possesso del requisito del domicilio professionale nel circondario del tribunale di

competenza, così come prescrive il comma 1, lett. c) dell'art. 17 della Legge n. 247/2012, l'Avv. ===== non può mantenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Trapani;

Ritenuto che, in coerenza con quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense, il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, sancito dall'art. 17, comma 16 della legge n.247/2012 e dall'art. 57 della medesima legge, non trova applicazione nel caso di esercizio da parte dell'Ordine del potere-dovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione all'albo per mancanza ab origine o sopravvenuta di uno dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art.17 commi 1 e 2), esercitabile senza limiti di tempo dal COA nel pubblico interesse.

Ritenuto che la sospensione per morosità – non avendo natura di sanzione disciplinare – non determina l'operatività del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.

Per quanto sopra ritenuto deve necessariamente concludersi che, nell'ipotesi in trattazione, ove viene in rilievo la mancanza in capo all'Avv. ===== dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, non opera l'automatismo del divieto di cancellazione di cui all'art. 57 della L.P., pur nella pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico presso il C.D.D.;

Diversamente, infatti, si configurerebbe un esercizio della professione da parte di un soggetto non avente i requisiti di legge, con ogni conseguente ricaduta sul corretto esercizio della professione e della migliore tutela degli assistiti e della generalità dei consociati.

Questo Consiglio, pertanto, non può esimersi dall'esercitare il proprio potere dovere di cancellare d'ufficio l'Avv. ===== dall'Albo professionale.

Tutto ciò premesso:

Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di cancellazione dall'Albo e, a tal fine, si è provveduto a notificare all'iscritto il preavviso di cancellazione di cui all'art. 17 comma 12 della legge 31/12/2012, n. 247, invitandolo a depositare memorie e documenti;

Per tutto quanto sopra dedotto e ritenuto, il Consiglio, dopo approfondita valutazione delle risultanze istruttorie, ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. =====, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 17 comma 9 lett. a) e comma 1 lett. c) del medesimo articolo della Legge n. 247/2012.

Per quanto concerne il mancato pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, il Consiglio si riserva ogni iniziativa nei confronti dell'Avv. =====per

il recupero delle somme dovute a titolo di contributi di iscrizione anche con la riscossione mediante iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale o decreto ingiuntivo.

Dispone la notificazione della presente delibera al domicilio professionale dell'Avv. =====.

Avverte l'interessato che, ai sensi dell'art. 17 comma 14 della Legge 247/2012, ha facoltà di proporre ricorso al C.N.F entro 60 giorni dalla notificazione della presente deliberazione.

Manda alla segretaria per le comunicazioni di rito.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 21.09.2021 della Dott.ssa **Ruisi Cristina**, nata a Palermo il 28/12/1996, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Riferisce che la Dott.ssa Ruisi Cristina, all'atto dell'iscrizione, ha dichiarato di avere a proprio carico un procedimento penale per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6 e art. 189 commi 1 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada).

La circostanza non ha trovato conferma nel certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, nella cui giurisdizione l'istante è residente; quindi, è plausibile che il procedimento risulti pendente sotto altra giurisdizione, probabilmente in quella in cui i fatti penalmente rilevanti sono accaduti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che la richiedente risulta sottoposta a procedimento penale per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6 e art. 189 commi 1 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada);

Ritenuto che la condotta irreprensibile, quale requisito necessario per l'iscrizione al registro dei praticanti, implica una valutazione autonoma e discrezionale del C.O.A. rispetto alla pendenza di un procedimento penale che può aver coinvolto l'interessato, che dovrà tenere conto anche della natura del reato, ancorchè non vi sia stata ancora una pronuncia penale di condanna;

Nel caso specifico, si può escludere che la pendenza del procedimento penale a carico della Dott.ssa Ruisi Cristina equivalga di per sè ad inaffidabilità della stessa in ordine al corretto svolgimento della pratica forense o della professione forense;

Ciò, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale del C.N.F., per cui la pendenza di un procedimento penale non comporta un'automatica inibizione dell'iscrizione; inoltre, tale circostanza trova il giusto riscontro nell'irrinunciabile principio della presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione.

Vista l'istanza inoltrata nonché la documentazione allegata;

Esaminata tutta la documentazione acquisita;

Fatta propria la relazione del Consigliere Segretario;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere la Dott.ssa **Ruisi Cristina**, nata a Palermo il 28/12/1996, nel Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Onera, altresì, la Dott.ssa Ruisi Cristina di depositare copia del certificato dei carichi pendenti e di comunicare l'esito del procedimento penale pendente nei suoi confronti al fine di consentire al Consiglio gli eventuali adempimenti di legge.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Salone Christian**, nato a Erice (TP) il 03/05/1980;

Dott.ssa **Angelo Valentina**, nata a Erice (TP) il 28/06/1995;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000; Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Salone Christian**, nato a Erice (TP) il 03/05/1980;

Dott.ssa **Angelo Valentina**, nata a Erice (TP) il 28/06/1995.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (RILASCIO NULLA OSTA TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 30/09/2021 del Dott. **Angelo Antonino**, nato a Erice (TP) il 23/11/1996, iscritto al N. 2936 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/12/2020, volta ad ottenere il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Enna.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott. **Angelo Antonino** è stato iscritto al N. **2936** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine con delibera consiliare del **10/12/2020**;

Ritenuto che il Praticante Avvocato Dott. **Angelo Antonino** ha regolarmente espletato, dall'**11.12.2020** al **22/07/2021**, la pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ottenendo la prescritta vidimazione del primo semestre di pratica (11.12.2020 – 10.06.2021) e il riconoscimento della validità della frazione di secondo semestre (11/06/2021 - 22/07/2021) da parte del Consiglio dell'Ordine;

Ritenuto che a carico dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che il Dott. **Angelo Antonino** è in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro relativo all'anno 2021;

Dato atto che, ai fini del chiesto trasferimento dell'iscrizione, l'istante ha dichiarato di avere trasferito il proprio domicilio professionale in Enna presso lo studio legale Conte;

Visto l'art. 15 comma 2° della Legge N. 247/2012; Visti gli artt. 12 e 41 del R.D. 22 gennaio 1934, N. 37; Vista la Legge n. 180/2003; all'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell'iscrizione del Dott. **Angelo Antonino**, nato a Erice (TP) il 23/11/1996, nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Enna con l'anzianità di cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Registro a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Enna. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18.9.2021 dalla Dott.ssa **Orbosuè Marianna**, nata a Erice (TP) il 14/04/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Orbosuè Marianna** è stata iscritta al n. 2771 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 27/04/2017; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Orbosuè Marianna** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Orbosuè Marianna**, nata a Erice (TP) il 14/04/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze

presentate dai signori: Dott.ssa **Virgilio Serena**, nata a Erice (TP) il 26/03/1995, iscritta al N. 2939 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 14/01/2021, Dott.ssa **Virgilio Federica**, nata a Erice (TP) il 26/03/1995, iscritta al N. 2937 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 14/01/2021, Dott.ssa **Macaluso Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 18/04/1979, iscritta al N. 2901 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 13/02/2020, Dott.ssa **Virzi Laura**, nata a Erice (TP) il 06/06/1995, iscritta al N. 2910 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 14/04/2020, Dott.ssa **De Maria Antonella**, nata a Erice (TP) il 22/03/1995, iscritta al N. 2934 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 25/11/2020, le quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Presidente, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 24/9/2021 della Dott.ssa **Lombardo Caterina**, nata ad Alcamo (TP) il 24/06/1994, iscritta al N. 2924 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/09/2020, la quale avendo concluso in data 24/09/2021 il periodo di tirocinio forense consentito presso l'ufficio legale dell'I.N.P.S., ha richiesto di essere autorizzata a completare il restante periodo di pratica presso lo studio legale dell'Avv. Sanacore Mario. Il Consiglio prende atto e autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ Sempre in relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 27/9/2021 della Dott.ssa **Giaconia Giuseppa**, nata a Palermo il 17/06/1993, iscritta al N. 2925 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/09/2020 e ammessa a far data dal 30/09/2020 ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, la quale ha richiesto di essere esonerata, ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo

svolgimento del restante periodo di tirocinio forense (25.09.2021 – 24.01.2022). Il Consiglio prende atto e autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ Sempre in relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 29/9/2021 della Dott.ssa **Messina Giuseppa**, nata a Erice (TP) il 23/07/1996, iscritta al N. 2955 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021 e autorizzata ad espletare la pratica integrata con la frequenza dello studio dell'Avv. Donatella Buscaino e dello studio dell'Avv. Luca Maria Muccioli, la quale ha comunicato che a far data dal 15/09/2021 svolge il tirocinio forense esclusivamente presso lo studio dall'Avv. Donatella Buscaino. Il Consiglio prende atto.

§ Sempre in relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 30/9/2021 della Dott.ssa **Navarra Maria**, nata a Palermo il 15/11/1995, iscritta al N. 2927 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/10/2020, la quale, essendo stata ammessa - a decorrere dal 18.11.2020 - a svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma, ha chiesto di essere autorizzata a completare il prescritto periodo di 18 mesi di tirocinio presso l'Avvocatura Generale dello Stato, o, in subordine, presso la sede distrettuale di Palermo dell'Avvocatura dello Stato. Il Consiglio delibera di autorizzare la Dott.ssa Navarra Maria a completare il prescritto periodo di 18 mesi di tirocinio forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota del 17.9.2021, ha notificato la delibera del 30/07/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 130/2021 a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 14/2021 del 7/4/2021 presentato dall' Avv. =====. Il Consiglio prende atto.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota del 21.9.2021, ha notificato la decisione adottata nella seduta del 01.07.2021 con la quale è stata inflitta all'Avv. ===== la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per

la durata di mesi sei in relazione al procedimento disciplinare n. 198/2017 a seguito dell'esposto N. 14/2017 del 31/5/2017 presentato dal Sig. =====. La notifica della decisione non è stata perfezionata tramite pec all'Avv. ===== in quanto quest'ultimo non ha un domicilio digitale attivo. Il Consiglio prende atto.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.9.2021, ha notificato la delibera del 30/07/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 141/2021 a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 17/2021 del 25/5/2021 presentato dal Sig. =====. Il Consiglio prende atto.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.9.2021, ha notificato la delibera del 30/07/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 106/2021 a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 12/2021 del 23/3/2021 presentato dall'Avv. =====. Il Consiglio prende atto.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota del 23.9.2021, ha notificato la delibera del 30/07/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 131/2021 a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 15/2021 del 08/04/2021 presentato dal Sig. =====. Il Consiglio prende atto.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota del 01.10.2021, ha comunicato che l'Avv. ===== ha proposto ricorso al C.N.F. avverso la decisione del 25/06/2021 con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due. Il Consiglio prende atto.

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 22/9/2021, con la quale l'Avv. ===== ha richiesto l'esonero, ove possibile totale, dagli obblighi formativi per il triennio formativo **2020/2022**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. b) (grave malattia della madre) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. =====, richiamate le delibere del C.N.F. n. 168 del 20 marzo 2020 e n. 310 del 18 dicembre 2020 secondo cui gli anni 2020 e 2021 non rientrano in alcun triennio formativo, delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero totale per il 2020 e l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f., di cui n. 3 in materie obbligatorie, a N. 6 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

§ Si passa, quindi, all'esame del quindicesimo punto all'ordine del giorno (COMITATO PARI OPPORTUNITÀ) e il Consigliere Segretario comunica che con nota del 27.09.2021 il Consigliere Avv. Castiglione Giacoma, nella qualità di Presidente C.P.O. del COA, ha richiesto l'inserimento all'o.d.g. della sua partecipazione alla riunione della RETE CPO in programma a Roma il prossimo 15 ottobre 2021. Il Consiglio prende atto e autorizza la partecipazione del Consigliere Avv. Castiglione Giacoma alla riunione della RETE CPO e il rimborso delle spese che saranno sostenute, stabilendo altresì che le somme impegnate saranno imputate al capitolo 21.10 Contributi Organismi - Comitato Pari Opportunità COA.

§ Si passa, quindi, all'esame del sedicesimo punto dell'ordine del giorno ((CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE – MANCATO INVIO DEI MODELLI 5) e il Consigliere Segretario riferisce che, con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. ===== per l'odierna seduta in seguito alla segnalazione n. 182624/2021 di Prot. del 21.07.2021 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il mancato invio del modello 5/2013, l'iscritto, con nota del 05/10/2021, ha comunicato di avere provveduto in data 23.09.2021 all'inoltro alla Cassa della documentazione per la regolarizzazione degli obblighi di autodichiarazione relativamente all'anno 2012 (Mod. 5/2013). Il Consiglio, preso atto della nota dell'Avv. ===== e della documentazione allegata, delibera di darne comunicazione alla Cassa al fine di ricevere conferma dell'avvenuta regolarizzazione degli obblighi di autodichiarazione da parte dell'Avv. =====.

§ Si passa, quindi, all'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno e il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 131/2021 per il saldo della fattura della Ditta Castiglione Traslochi relativa al trasporto in data 24.06.2021 degli arredi dell'Ordine per un importo complessivo di € 150,00, di cui € 122,95, quale corrispettivo dovuto al fornitore, al netto dell'IVA pari ad € 27,05 da versare all'Erario tramite modello F24 (split payment). Il Consiglio prende atto e ratifica l'operato del Tesoriere.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,35 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo